

N. R.G. 5/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5 del ruolo generale degli affari con-
tenziosi dell'anno 2022,


TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in
persona del suo Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. 

 del Foro di *Pt_1*


ATTORE

E

Controparte_1 (c.f.
P.IVA_2), rappresentata e difesa dall'avv.  del Foro di *Pt_1*

CONVENUTA

E

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_3*) rappresentata e difesa dall'avv.
 del Foro di Roma

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Come da memorie conclusionali e di replica depositate dalle parti a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità cartolare in data 06.06.2024.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il *Parte_1*
[...] conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' *Controparte_3*
[...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“accertato l'inadempimento della convenuta Controparte_3*
[...] *rispetto agli obblighi sulla stessa incombenti in virtù del mandato gestorio ricevuto dal Parte_1 attore ed accertato il danno patrimoniale che tale inadempimento ha comportato per il Condominio, condannare la convenuta [...]*
Controparte_4 a corrispondere al Parte_1 sito in Pt_1 – Parte_1, in persona del suo amministratore pro tempore, a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 28.252,63, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta conforme a giustizia. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi per il presente procedimento nonchè per il procedimento di mediazione obbligatoria.”

A sostegno delle proprie difese deduceva:

- Che l' *Controparte_3* in persona del suo amministratore Rag. *CP_3* era stato amministratore del Condominio attore fino al mese di novembre 2019;
- Che al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (*Parte_2*) erano emerse numerose discrepanze contrabili e criticità;
- Che, in particolare, a seguito di contestazioni formulate dal *Parte_1* ed a fronte dell'emerso squilibrio di cassa (pari a circa € 30.000,00) il Rag. *CP_3* avrebbe rappresentato di non aver mai chiuso, per una propria dimenticanza,

la contabilità straordinaria di lavorazioni eseguite dalla ditta [redacted] per € 28.252,63, per opere risalenti approssimativamente all'anno 2003;

- Che il Condominio avrebbe formalizzato le proprie contestazioni in occasione dell'assemblea condominiale svoltasi in data 02.03.2020;
- che stante la difficoltà di ricostruire la gestione contabile così risalente nel tempo e di rintracciare la compagine condominiale interessata, avrebbe chiesto invano al [redacted] chiarimenti e documentazione a supporto;
- Che pertanto, fallito anche l'esperimento della procedura di mediazione, il condominio si vedeva costretto ad agire in sede giudiziale nei confronti del precedente amministratore per accertarne la *mala gestio* ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella misura di € 28.252,63, pari all'acclarato ammanco di cassa.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio [redacted] *Controparte_1*

per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"In via preliminare ed ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissarsi altra udienza per consentire la chiamata in causa della*

[redacted] Controparte_2 cod. fisc. [redacted] P.IVA_4 in persona le legale rappresentante pro tempore, con sede in Via [redacted] Roma, PEC: [redacted] [...]

[redacted] Email_1 in via riconvenzionale condannare il [redacted] [...]

[redacted] Controparte_5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla [redacted] Controparte_1 in per-

sona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 5.072,76 oltre interessi ex art. 1284, 4^ co. c.c. dal 23/12/2019 al soddisfo; in tesi respingere la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di prova; in ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la [redacted] Controparte_2 in persona le legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la [redacted] [...]

[redacted] Controparte_6 in persona del legale rappresentante

pro tempore, da quanto questa fosse eventualmente condannata a pagare, a qualsiasi titolo (sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e quant'altro), in favore dell'attore."

A sostegno delle proprie ragioni esponeva:

- Che In data 28/7/2003 il *Parte_1* aveva deliberato di appaltare il lavoro di realizzazione di un nuovo impianto aereo di distribuzione del riscaldamento, approvando all'unanimità il preventivo presentato dalla ditta *CP_7* S.r.l. di *Pt_1* per € 47.500 oltre IVA;
- Che in data 2/9/2003 sarebbe stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, cui seguiva l'esecuzione dei lavori sotto la direzione dell'ing. *CP_7*
[...]
- In data 27/2/2004 l'Assemblea del Condominio, stante il ritardo nell'esecuzione dei lavori avrebbe fissato la data di ultimazione degli stessi nel 20/3/2004, autorizzando lavori extra preventivo per ulteriori € 4.600 oltre IVA;
- In data 9/7/2004 sarebbe stata convocata una nuova assemblea condominiale e nell'occasione sarebbe stato deliberato di respingere la richiesta formulata dalla ditta appaltatrice di pagamento di alcuni lavori extra capitolato per ulteriori € 8.500 oltre IVA;
- Che a fronte di tale mancato pagamento, avrebbe ricevuto la raccomandata a/r del 15/11/2004 dal legale della ditta esecutrice dei lavori con relativa diffida ad adempiere;
- Che la contestazione sul *quantum debeatur* avrebbe determinato l'impossibilità di chiudere la gestione contabile dei lavori, per cui il rag. *CP_1* avrebbe sospeso la redazione del consuntivo in attesa della preannunciata azione giudiziaria, che tuttavia non fu mai introdotta;

- Che a distanza di anni, avvedutosi della situazione, il rag. **CP_1** rovedeva quindi alla redazione del rendiconto consuntivo, escludendo, in quanto ormai prescritto il debito contestato pari ad € 8.500,00;
- Che tuttavia nonostante la disponibilità prestata e la documentazione esibita, il Condominio avrebbe deliberato di non approvare il riparto consuntivo predisposto dall'amministratore **CP_3** alle condizioni enunciate e sottoposto a votazione il 06.10.2021;
- Che nessun danno sarebbe stato di fatto arrecato al **Parte_1** stante l'avvenuta prescrizione del debito contestato e fermi gli obblighi di pagamento gravanti sui singoli condomini che avrebbero potuti essere agilmente rintracciati, essendo mutati solo 13 condomini su 63;
- Che in ogni caso sarebbe residuo un credito del Rag. **CP_3** nei confronti del **Parte_1** in misura pari ad € 5.072,76.

Con decreto del 25.03.2022, preso atto della domanda di chiamata in causa di terzo formulata dal convenuto, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.07.2022 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.

Con comparsa di costituzione depositata in data 13.06.2022 si costituiva in giudizio la **CP_8** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "A) *In via preliminare, dichiarare non operativa nei casi di specie la polizza n. 71 06346FK sottoscritta dall' **Controparte_1** per le ragioni tutte esposte al capo 1) del presente atto*

B)- *Nel merito, rigettare la domanda risarcitoria spiegata dal **[...]** **Parte_3** **Pt_1** perché infondata in fatto ed in diritto e comunque prescritta e/o sfornita di prova.*

C)- *In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea e di ritenuta operatività della polizza con riferimento alla fattispecie de qua, accertata e dichiarata la compensazione tra il credito della **Pt_4** di € 10.140,00 di cui alla fattura del 27/02/2004 e quello vantato dal Condominio e con-*

tenere la manleva da parte della Controparte_2 nei limiti di ciò che verrà provato ed in ogni caso entro il massimale di polizza ed al netto dello scoperto del 10% con un minimo di e 200, con esclusione del rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per la nomina di propri legali e tecnici come argomentato al capo 2) del presente atto."

A sostegno delle proprie difese la Compagnia assicurativa eccepiva:

- L'inoperatività della garanzia di polizza;
- La tardività della denuncia avvenuta in data 01.03.2021 e quindi un anno rispetto alla richiesta di pagamento formulata dal Condominio a mezzo pec nei confronti del rag. CP_1 n data 02.03.2020;
- Che la polizza sottoscritta con la CP_8 in data 26.07.2012 avrebbe garantito solo i danni patrimoniali conseguenti ad errori commessi a partire dal 26.07.2007, data di inizio della retroattività quinquennale, non operando quindi nel caso di specie, risalendo l'errore all'anno 2003;

All'udienza cartolare tenutasi in data 14.07.2022 venivano concessi alle parti termini per deposito memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui incombente le parti provvedevano nei termini di legge.

Con ordinanza del 17.02.2023 si ammettevano le prove orali richieste dalle parti, riservandosi all'esito dell'istruttoria la valutazione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate. Seguiva l'espletamento dell'assunzione delle prove per interrogatorio formale e per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.06.2024.

All'udienza indicata, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito memorie conclusionali e repliche a cui le parti provvedevano nei termini di legge.

Così brevemente ricostruito il giudizio, la controversia in esame ha ad oggetto l'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale del dott. CP_3 con riferimento ad un ammanco di cassa sul conto del condominio pari ad € 28.252,63.

Il Condominio agisce quindi per vedere accertata la *mala gestio* del convenuto precedente amministratore e conseguente ottenere il risarcimento di € 28.252,63, somma pari al debito insorto a seguito dell'accertata omissione contabile.

Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale giova ricordare che la figura dell'amministratore di condominio è equiparabile, ex art. 1129 comma 15 c.c., ad un mandatario con rappresentanza, pertanto *"l'adempimento dell'incarico di amministrazione condominiale va valutato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale ed, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.) e di quelle che disciplinano il riparto dell'onere probatorio (art. 1218 c.c.). A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale viceversa grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile"*. (Tribunale di Genova , sez. III , 07/03/2024 , n. 736)

L'amministratore del condomino, in ragione del mandato ricevuto è dunque chiamato ad esercitare il proprio incarico con la diligenza richiesta dall' art. 1176, comma 2, c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento delle proprie mansioni, risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio, *"facendosi carico ex artt. 1130, 1131 e 1135 c.c del risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri"* (*ex multis* Tribunale , Roma , sez. V , 31/05/2022 , n. 8568).

Sotto il profilo probatorio può considerarsi pacificamente provato l'inadempimento dell'amministratore rispetto al mandato gestorio ricevuto.

Le circostanze che avrebbero condotto agli ammanchi di cassa vengono sostanzialmente confermate dal convenuto, il quale afferma nei propri scritti difensivi che al

momento del passaggio di consegne con il nuovo amministratore il bilancio dei lavori straordinari commissionati negli anni 2002-2003 alla ditta [REDACTED] non era ancora stato chiuso e che lo stesso non si avvide negli anni dell'ingente squilibrio di cassa poiché il Condominio operava su un conto affidato.

L'ammanco di cassa per l'importo di € 28.252,63, oltre che documentalmente provato, in quanto attestato dallo stato patrimoniale in atti del 23.12.2019 (doc. 2 attore), viene riconosciuto anche dal convenuto nella misura in cui in sede di interrogatorio formale dà atto di aver redatto il menzionato stato patrimoniale e viene riferito come circostanza verificata nello studio della contabilità, dalla teste *Testimone 1* che all'udienza del 05.06.2023 precisa: *“Ricordo che in sede di consegna venne subito riferito dallo studio CP_3 la presenza di una differenza di circa 28.000,00 €, ricordo che, controllati i dati, tale disavanzo venne anche ulteriormente riscontrato dallo studio dove sono impiegata.”*

A fronte degli accertati ammanchi e/o disavanzi di cassa, era dunque onere di parte convenuta fornire prova dell'inesistenza o non imputabilità degli stessi alla propria condotta negligente o imperita.

Come si è già detto il rag. CP_3 confermava la mancata chiusura della gestione contabile in relazione all'anno di esercizio 2003, specificando in sede di interrogatorio formale *“che non c'è uno squilibrio di cassa ma una gestione aperta per la fattura dell'impianto di riscaldamento non pagata dove alcuni condomini dovevano versare per rate non pagate un ammontare di € 28.252,63”*. Sosteneva, quindi, a propria discolta, che non si era creato un ammanco di cassa ma che semplicemente a seguito della gestione di lavori straordinari commissionati nel 2003 alla ditta [REDACTED] gli stessi erano rimasti da approvare, ripartire e quindi riscuotere tra i Condomini.

Precisava, inoltre, di non aver presentato il consuntivo dei lavori in quanto ne difetavano i presupposti in presenza di una contestazione formulata dal Condominio sull'importo richiesto dalla ditta appaltatrice per lavori eseguiti extra-capitolato, importo peraltro mai corrisposto in quanto non richiesto dalla [REDACTED] e ad oggi prescritto,

ed in ogni caso ribadiva di non essersi avveduto della documentata differenza contabile in quanto generata su un conto sui cui operava un “fido”.

Tuttavia il tentativo offerto dal rag. CP_3 di giustificare la propria inadempienza invocando l'esistenza di una gestione aperta oppure un arricchimento senza giusta causa da parte del Parte_1 non coglie nel segno.

Dal compendio documentale in atti e dalle difese svolte è emerso inconfutabilmente l'irregolarità della gestione contabile tenuta dall'Amministrazione CP_3 la quale ha prodotto un debito del Parte_1 per € 28.252,63, emerso solo al momento di passaggio di consegne tra gli amministratori.

Il vuoto temporale intercorso tra il momento in cui per espressa ammissione dello stesso rag. CP_1 i è aperta la gestione contabile dei lavori appaltati all'impresa ■■■■ risalente all'anno 2003/2004 e l'emersione delle irregolarità nelle tenuta di Cassa, segnalate ai Condomini dal nuovo amministratore in occasione dell'assemblea del 02.03.2020 (doc. 1), dà conto del colpevole ritardo e conseguente grave negligenza con cui l'amministrazione convenuta ha gestito la vicenda contabile per cui è causa.

A distanza di oltre 15 anni dall'apertura dell'esercizio il rag. CP_3 pur dando conto di pagamenti effettuati da parte del Parte_1 a saldo delle fatture emesse dall'impresa ■■■■ non fornisce adeguata spiegazione di come si sarebbe prodotto il debito registrato sul conto del Parte_1 imputandolo da un lato ad una gestione aperta, dall'altro ad eventuali omessi pagamenti di quote di spettanza dei singoli condomini o in ultima battuta alla difficoltà di ricostruire la gestione contabile in ragione del fatto che il Condominio operava con conto affidato.

Tutte le argomentazioni e deduzioni spese dal convenuto convergono in modo incontrovertibile sul fatto che non vi fu da parte del rag. CP_3 contezza della necessità di mettere ordine nella situazione contabile del Condominio sino a che, in occasione dell'avvicendamento dell'incarico, non se ne fu chiesto adeguato riscontro.

Tale evidenza attesta inequivocabilmente la negligenza ed imperizia prestata dal convenuto nell'esecuzione del suo incarico, all'esito del quale è emerso un ammanco di cassa non altrimenti giustificabile.

Sotto il profilo causale è indubbio che qualora la gestione contabile del rag. CP_3 fosse stata accorta nel monitorare le entrate e uscite riferibili al Condominio, chiudendo tempestivamente in ragione degli intervenuti pagamenti, l'esercizio relativo ai lavori eseguiti negli anni 2003/2004, non si sarebbe pervenuti all'attuale situazione di incertezza contabile.

L'amministratore non ha infatti dimostrato la fonte del debito maturato e nel tentativo di offrire una spiegazione rispetto alla criticità emersa, ha senz'altro dimostrato di non aver adempiuto agli oneri di sua incombenza, ossia provvedere tempestivamente alla chiusura dell'esercizio dei lavori straordinari eseguiti nel 2003, ripartire tra i condomini le quote di spettanza ed attivarsi in caso di eventuale morosità, notiziando periodicamente l'assemblea dei condomini sulla situazione contabile, segnalando all'occorrenza le cause dell'esposizione bancaria.

In difetto di prova della correttezza dei comportamenti tenuti e in presenza di una gestione contabile lacunosa e indubbiamente affetta da colpevoli ritardi, dovrà riconoscersi in capo all'amministratore la sua responsabilità a titolo risarcitorio per i danni arrecati al Parte_1 e quantificabili in misura pari al registrato ammanco di cassa.

Non coglie dunque nel segno la tesi difensiva di parte convenuta secondo cui il danno (l'ammanco di cassa) non potrebbe ritenersi attuale e che potrebbe ritenersi tale solo una volta che venisse validamente eccepita la prescrizione da parte dei condomini richiesti del pagamento delle rispettive quote. Ed invero, premesso che non risulta provato in alcun modo che l'ammontare dell'ammanco coincida con quanto dovuto dal Parte_1 alla ditta [REDACTED]. Risulta, peraltro, pacifica la mancata introduzione di azioni giudiziarie da parte dell'appaltatrice nei confronti del Condominio attore (circostanza quest'ultima che porta ad avallare l'allegazione attorea secondo

cui non vi sarebbe alcuna ulteriore debenza nei confronti della ditta avendo i condomini integralmente saldato quanto dovuto).

L'ammanco di cassa è evidente e la responsabilità di tale pregiudizievole evento non può che attribuirsi al precedente amministratore (odierno convenuto) per aver operato quantomeno con gravissima negligenza ed imperizia nell'espletamento del proprio mandato.

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal rag. CP_3 la sussistenza del credito vantato dall'amministratore viene argomentata in ragione della presenza di detta voce tra le passività indicate nello stato patrimoniale al 23.12.2019, senza che tuttavia sia stata fornita prova alcuna della natura del credito, non avendo il convenuto dimostrato di aver anticipato o sostenuto spese in favore del Condominio.

Tale domanda, trattandosi di un asserito credito, deve infatti essere adeguatamente provata sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*, non potendo il convenuto dedurre l'esistenza in ragione dell'annotazione riportata nello stato patrimoniale.

Diversamente infatti dall'ammanco di cassa, riscontrabile nella contabilità bancaria, e non oggetto di contestazione in punto di *quantum*, la riconducibilità al convenuto del credito annotato nello stato patrimoniale presuppone la prova della fonte negoziale e della natura del credito.

Si condivide sul punto l'orientamento della Suprema Corte laddove statuisce che *“poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del Parte_1 si fonda, ex articolo 1720 del Cpc, sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il Condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione pa-*

trimoniale in proposito subita.” (Cassazione civile , sez. VI , 22/04/2022 , n. 12931).

Nel caso di specie poiché del credito azionato in via riconvenzionale viene presunta la riferibilità all'amministratore senza fornire prova alcuna della sua eziologia, la relativa domanda, spiegata in via riconvenzionale, dovrà essere rigettata per infondatezza.

Acclarata dunque la responsabilità risarcitoria in capo al convenuto, si rende necessario esaminare la chiamata in garanzia da questi svolta nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Non colgono nel segno gli argomenti spesi dalla compagnia per escludere l'operatività della polizza n. 71 06346FK nella parte in cui Controparte_2 ha richiamato il dettato di cui all'art. 7.8 (rubricato “Oggetto dell'Assicurazione”) di cui alla Parte Seconda “Esercizio delle professioni liberali” di cui all'allegato 3 della terza chiamata atteso che dall'espletata istruttoria non può affermarsi la sussistenza di iniziative dolose in capo al precedente Amministratore profilandosi, per contro, con solare evidenza condotte negligenti connotate da gravissima colpa professionale. Parimenti infondata l'eccepita tardività della denuncia del sinistro (effettuata in data 01.03.2021 a fronte della diffida pervenuta dal Condominio in data 02.03.2020) atteso che la Compagnia non avrebbe compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di cui all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1915 c.c. (“*Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza CP_9 abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia*”

adempito all'obbligo ed il pregiudizio sofferto" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024, Rv. 671806 – 01; Cassazione civile , sez. III , 30/09/2019 , n. 24210) non avendo la terza chiamata offerto idonea prova né dell'intento doloso dell'assicurato né del pregiudizio in concreto sofferto da parte della Compagnia per la tardiva denuncia.

Tuttavia, coglie nel segno l'eccezione inoperatività della polizza con riferimento al difetto di copertura di comportamenti colposi posti in essere antecedentemente ai cinque anni dalla stipula del contratto.

Ed invero, all'Appendice di polizza denominata "INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA CON PREGRESSA A 5 ANNI" è espressamente previsto che *"L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Parte_5 e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a cinque anni dalla data di stipula del contratto stesso, a condizione che l' Parte_5 non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto"*.

All'art. 7.12 (rubricato "Inizio e termine della garanzia") è, poi, previsto che *"Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa"*.

Infine, all'art. 7.13 ("Limiti della garanzia") è previsto che *"Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa"*.

Anche tenendo conto delle stesse allegazioni dell'Amministratore convenuto, si deve prendere atto che la ditta esecutrice dei lavori con raccomandata del 15 novembre 2004 ha diffidato il Parte_1 al pagamento di importi relativi alle opere eseguite. E' il CP_1 tesso a dare atto che, in ragione della contestazione sul *quantum* dovuto alla ditta ████████ si sarebbe determinato a non chiudere la gestione contabile dei lavori.

Pertanto, anche volendo prendere in considerazione le allegazioni stesse di parte convenuta, può ricondursi a livello temporale l'inizio della contestata *mala gestio* già al termine dell'esercizio/gestione 2004/2005 (allorquando il precedente Amministratore, mantenendo una gestione più attenta e scrupolosa, avrebbe potuto comunque chiudere l'esercizio e ripartire la spesa tra i condomini) *ergo*, in un momento ampiamente antecedente al 26 luglio 2007 (data di inizio della retroattività quinquennale, avuto riguardo alla sottoscrizione della polizza che oggi ci occupa in data 26 luglio 2012).

Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda di manleva formulata dal convenuto merita reiezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra il *Parte_1* attore ed il convenuto, vanno poste integralmente poste a carico di parte convenuta, venendo liquidate come da dispositivo secondo i parametri (valori medi) di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati per effetto del D.M. 147/2022 tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del considerevole numero ed importanza delle questioni trattate.

Va detto che parte attrice ha chiesto in sede di conclusioni anche il pagamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

Con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale, la giurisprudenza di merito è pressoché unanime nel riconoscere che le spese ed i costi relativi al giudizio di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. c.p.c. (cfr., sul punto, inter alia, Tribunale di Catanzaro n. 464/2023 del 22 marzo 2023; Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021; Tribunale di Modena 9 marzo 2012; Tribunale di Massa n. 1030 del 9 novembre 2016; Tribunale di Verona 15 ottobre 2015).

La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente statuito che le spese di mediazione sono da ritenersi assimilate alle spese del processo (cfr. in motivazione, Cass., Sez.

2, Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023, Rv. 669388 – 01: *“Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”. Tale principio trova, peraltro, conferma nell’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, “rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”).*

Essendo tali spese assimilate alle spese del processo, le spese di mediazione possono essere refuse solo ove risulti adeguatamente provato il relativo esborso. Nel caso di specie parte attrice ha sì documentato l’espletamento della procedura di mediazione (cfr. all. 6) ma non ha offerto prova di aver sostenuto le relative spese limitandosi in sede di nota spese (allegata alla comparsa conclusionale di replica) ha richiedere la refusione dell’importo di € 500,00 a titolo di compensi mediazione. Pertanto, le spese di mediazione non verranno liquidate in favore dell’attore.

Quanto al rapporto processuale intercorso tra il convenuto e la terza chiamata le spese sono da porsi integralmente a carico del convenuto in ossequio al principio di diritto per cui *“Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere refuse (salva l’ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l’attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato”* (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023, Rv.

669481 – 01; Cass. 5262/ 2001). Si applicheranno, tuttavia, i valori minimi tenuto conto dell'infondatezza di alcuni degli argomenti spesi dalla Compagnia assicurativa nell'eccepire l'inoperatività della polizza.

Non si provvederà sulle spese relative al rapporto processuale tra *Parte_1* attore e terza chiamata, stante l'assenza di domanda attorea nei confronti della *CP_10*
[...]

PQM

Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- **ACCOGLIE** la domanda promossa da *Parte_1*
[...] e per l'effetto accertata la debenza da parte del convenuto dell'importo di € 28.252,63 per le ragioni cui in parte motiva, condanna [...]

Controparte_1 a corrispondere al *Parte_6* somma di € 28.252,63 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- **RIGETTA** la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto [...] *Controparte_11* nei confronti della parte attrice;

- **RIGETTA** la domanda di manleva avanzata dal convenuto [...] *Controparte_12* nei confronti della terza chiamata *Controparte_2*

- **CONDANNA** *Controparte_1*
[...] a rifondere al *Parte_1*

le spese di lite che si liquidano in € 550,65 per esborsi nonché in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase studio; € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre rimborso Forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;

- **CONDANNA** *Controparte_1*

[...] a rifondere a *Controparte_2* le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale) oltre rimborso Forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in data 14 ottobre 2024 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi